

TRIBUNALE DI PORDENONE

SEZIONE CIVILE

Ufficio del Processo "CONTENZIOSO CIVILE"

Verbale della riunione tenutasi il 19 ottobre 2021

Magistrati presenti: Dott. Francesco Petrucco Toffolo (coordinatore), Dott. Gaetano Appierto, Dott.ssa Maria Paola Costa, Dott.ssa Lucia Dall'Armellina, Dott. Francesco Tonon, Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo, Dott.ssa Elisa Tesco.

O.d.g.: Orientamenti della sezione civile in materia di procedimento monitorio.

Dopo una breve introduzione del Coordinatore dell'U.P.P., vengono discussi dai presenti le seguenti questioni interpretative sull'oggetto, introdotte dalla dott.ssa Chiara Ilaria Risolo, e vengono condivisi, all'esito di ampio confronto, i seguenti orientamenti dei magistrati della sezione civile designati per la trattazione dei procedimenti monitori.

❖ **INDICAZIONI PER LA FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI DEPOSITATI:**

si sottolinea la necessità:

- che tutti gli **atti** introduttivi (di ogni tipo di procedimento, non solo del monitorio, e quindi anche ogni successivo atto di parte) siano depositati telematicamente come atti **nativi digitali e non elaborati tramite scansione di immagini** e ciò nel rispetto delle norme tecniche di cui al provvedimento DGSIA 18.7.2011 pubblicato per estratto in G.U. 175 del 29.7.2011, che all'art. 12 prevedono che l'atto del processo in forma di documento informatico sia in formato PDF, ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti;
- che i **documenti** siano depositati (anche in tal caso, in ogni procedimento civile e non solo nei procedimenti monitori) in formato PDF e siano correttamente **nominati in relazione al contenuto** e non meramente numerati, e ciò anche quando in calce all'atto sia riportato – come è utile che avvenga – l'elenco dei documenti depositati;

- ❖ **Procedimento monitorio – prova scritta – fatture analogiche ed estratto autentico delle scritture contabili:** si ritiene, anche innovando la prassi seguita in passato presso questo tribunale, che l'allegazione al ricorso monitorio della sola copia della fattura analogica non possa costituire adeguata applicazione di quanto disposto dall'art. 634 c.p.c. – per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a

persone che non esercitano tale attività - che prevede, altresì, l'allegazione dell'estratto autentico delle scritture contabili bollate e vidimate e regolarmente tenute, nonché degli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie. Pertanto, qualora la prova del credito sia fondata esclusivamente su fattura analogica, questa dovrà essere accompagnata da estratto autentico delle scritture contabili bollate e vidimate e regolarmente tenute. In difetto, tale requisito documentale sarà oggetto di richiesta di integrazione da parte del Giudice. Tuttavia, la fattura analogica potrà essere valutata quale prova scritta, anche senza estratto autentico delle scritture contabili bollate e vidimate e regolarmente tenute, nel caso in cui la stessa accompagni altra documentazione proveniente dal debitore o da un terzo che sia idonea a dimostrare, ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., il diritto fatto valere (ad esempio contratto sottoscritto tra le parti, documento di trasporto, altro).

- ❖ **Procedimento monitorio – prova scritta – fattura elettronica:** la fattura elettronica è idonea prova scritta sufficiente a fondare l'accoglimento del ricorso monitorio anche senza l'allegazione dell'estratto autentico delle scritture contabili bollate e vidimate e regolarmente tenute o estratti autentici delle scritture contabili previste dalle leggi tributarie, purché allegata in duplicato informatico, in quanto trattasi di un file in formato xml autentico e imm modificabile, se firmato digitalmente e inviato al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate e a condizione che la normativa di riferimento, il d. lgs. 127/2015, preveda per la categoria di soggetti cui appartenga il creditore la riduzione degli adempimenti contabili.
- ❖ **Procedimento monitorio – prova scritta – relazione peritale depositata all'esito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo:** non si ritiene che l'elaborato peritale depositato all'esito di un procedimento per accertamento tecnico preventivo possa costituire adeguata prova scritta per la pronuncia di decreto ingiuntivo, ostandovi la disposizione normativa di cui all'art. 698 c.p.c., la quale prevede all'ultimo comma: "I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso".
- ❖ **Procedimento monitorio – prova scritta – saldaconto non certificato:** mentre agli imprenditori commerciali esercenti l'attività bancaria e creditizia che vantano crediti scaturenti da un rapporto di conto corrente è consentito l'esercizio dell'azione monitoria mediante la produzione, ai sensi dell'art. 50 t.u. l. banc., vigente (D.Lgs. 1.9.1993, n. 385), di estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido, gli imprenditori commerciali esercenti l'attività bancaria e creditizia che vantano crediti scaturenti da fattispecie negoziali diverse dal rapporto di conto corrente devono esercitare l'azione monitoria rispettando le condizioni previste in via generale dagli artt. 633, 1° comma, 634, 1° e 2° comma. Pertanto, per quest'ultima categoria di creditori (o loro cessionari) non può costituire adeguata prova scritta un saldaconto o un estratto conto senza alcuna certificazione, ma è necessario provare il proprio credito in base agli estratti autentici delle scritture contabili bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie. Nel caso in cui il rapporto negoziale per cui si procede integri sostanzialmente un rapporto di mutuo, può

ritenersi sufficiente la produzione del contratto sottoscritto tra le parti e la prova che la somma mutuata sia stata effettivamente consegnata al debitore ingiunto, poiché la ricostruzione dell'importo dovuto è consentita dalle condizioni stabilite in contratto e dall'allegazione delle somme già percepite da parte dell'istante.

- ❖ **Procedimento monitorio – Esecuzione provvisoria – dichiarazioni del debitore contenute in “stampe” di messaggi di posta elettronica:** la “stampa”, o versione analogica, di messaggi di posta elettronica non può essere considerata documentazione sottoscritta dal debitore e può costituire prova ai sensi dell'art. 2712 c.c. o ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, CAD solo in un processo a cognizione piena ove sia garantito il contraddittorio delle parti: non può costituire documentazione su cui fondare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
- ❖ **Procedimento monitorio – Esecuzione provvisoria – dichiarazioni del debitore contenute in duplicato informatico di messaggi di posta elettronica:** si ritiene che sia idonea a fondare la concessione della provvisoria esecuzione la documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere consistente nel duplicato informatico di messaggi di posta elettronica certificata (PEC), e non il duplicato informatico di messaggi di posta elettronica semplice, per i quali non è accertabile l'identità digitale e vale quanto sopra espresso per le “stampe” di messaggi di posta elettronica.
- ❖ **Procedimento monitorio – Esecuzione provvisoria – dichiarazioni del debitore contenute nel contratto:** le dichiarazioni contenute nel contratto – non redatto in forma di atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato - esprimono l'assunzione delle obbligazioni ivi dichiarate e rappresentano il titolo del diritto fatto valere in giudizio dal creditore, con conseguente idoneità a legittimare la pronuncia del decreto monitorio, ma non possono essere considerate alla stregua di documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere, in quanto quest'ultimo requisito deve consistere in una ulteriore documentazione successiva al contratto che dia maggior certezza del credito stesso e renda probabile l'assenza di contestazioni.
- ❖ **Procedimento monitorio – Esecuzione provvisoria – pericolo di grave pregiudizio nel ritardo:** tale requisito va dimostrato con documentazione idonea a dimostrare l'esistenza a carico del debitore di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, ipoteche infraventennali, protesti, istanze di fallimento et similia. Può essere considerato, in tal senso, il mancato rispetto di un piano di rientro sottoscritto dal debitore, non il semplice inadempimento a seguito di diffida ad adempiere, pur reiterata.
- ❖ **Procedimento monitorio – Esecuzione provvisoria – autorizzazione dell'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'art. 482 c.p.c.:** si ritiene che per tale autorizzazione sia necessaria l'allegazione e la dimostrazione di motivi ulteriori e più pregnanti rispetto a quelli sufficienti ad ottenere la provvisoria esecuzione.

IL COORDINATORE
